



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO CIVITAVECCHIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA PORTUALE E DI SICUREZZA DELLA PIATTAFORMA PETROLIFERA NELLA RADA DI CIVITAVECCHIA

(Approvato con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Civitavecchia n°23/01 del 12/04/2001)

CAPITANERIA DI PORTO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CIVITAVECCHIA

ORDINANZA N° 74 /2015

Il Contrammiraglio (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Civitavecchia:

- VISTA la propria Ordinanza n° 23/01, emessa in data 12/04/2001, con la quale è stato approvato il *“Regolamento di polizia marittima e di sicurezza della piattaforma petrolifera nella rada di Civitavecchia”*, di seguito denominato semplicemente **“Regolamento”**;
- VISTA la propria Ordinanza n° 08/03, emessa in data 21/02/2003, con la quale è stato parzialmente modificato il *“Regolamento di polizia marittima e di sicurezza della piattaforma petrolifera nella rada di Civitavecchia”*.
- VISTI gli atti di collaudo ex art. 48 Reg. Cod. Nav., di cui al verbale n° 409 in data 14/10/2014;
- VISTA l'istanza della Petroli Investimenti S.p.A. in data 04/11/2014 con cui si richiede l'adeguamento delle predette ordinanze in virtù dell'attuale assetto operativo e societario;
- CONSIDERATA la necessità di ottimizzare le modalità organizzative del servizio integrativo antinquinamento da assicurarsi da parte del Concessionario del Terminale Petrolifero off-shore, al fine di garantire gli standard di sicurezza che devono essere adottati per l'esercizio del terminale stesso onde prevenire e fronteggiare le emergenze antinquinamento e antincendio;
- SENTITE l'Autorità Portuale di Civitavecchia, la concessionaria del servizio antinquinamento Coop.Tecnomate e la Soc. Petroli investimenti S.p.A. nell'ambito di appositi tavoli tecnici;
- CONSIDERATO che per le modalità esecutive si rende, pertanto, necessario modificare alcuni articoli del **“Regolamento”**, fermo restando invariate tutte le altre disposizioni che disciplinano la materia già oggetto del provvedimento medesimo;
- VISTI gli articoli 17, 30, 50, 68, 79 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/03/1942, n° 327;
- VISTI gli articoli 59, 60, 78 e 524 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) approvato con D.P.R. 15/02/1952, n° 328.

ORDINA

Articolo -1

La denominazione sociale *“Compagnia Italtroli S.p.A.”*, ove menzionata nel Regolamento citato in premessa, è da sostituirsi con **Petroli investimenti S.p.A.**

Articolo - 2

(l'art. 22 - del "Regolamento", è modificato come segue)

Art. 22

(Struttura di pronto intervento disponibile in porto)

La Petroli Investimenti S.p.A., in aggiunta al "Supply Vessel", impiegato nell'area del terminale petrolifero durante le operazioni di scarica della nave ed all'imbarcazione prevista dall'ultima parte dell'art. 16, dovrà garantire un servizio di pronto intervento per le operazioni antinquinamento e di supplemento antincendio:

- all'uopo dovrà essere presente in porto un battello disinquinante, pronto a muovere in tempi compatibili con i possibili scenari emergenziali, che garantisca il tempestivo ed efficace intervento per le operazioni di antinquinamento nell'ambito del terminale, sotto costa e su bassi fondali, con adeguata capacità recoil, nonché mezzi e dotazioni idonei a fronteggiare le varie emergenze (in particolare un rullo con panne galleggianti lunghe almeno 200 mt e di un impianto per erogazione disperdente con spruzzatori laterali), anche in condizioni meteomarine avverse.

In assenza di navi al terminale petrolifero, dovrà essere predisposto, a cura della Petroli Investimenti S.p.A un sistema di monitoraggio di "Oil spill detection", per verificare che non ci siano colaggi dalla Torre e/o dalle manichette galleggianti.

A cura della stessa società inoltre dovrà essere stoccato nell'ambito portuale materiale di rispetto per le emergenze pronto sia ad essere utilizzato a terra per l'eventuale bonifica della costa, sia per essere trasferito nell'area del terminale petrolifero al verificarsi di sversamenti in mare e/o incendio:

1. Materiale e dotazioni antinquinamento:

- almeno 1000 litri di disperdente approvato (tipo "ecodis");
- almeno 3000 litri di disperdente approvato (tipo "finasol");
- vari contenitori metallici per rifiuti solidi;
- rulli motorizzati ed almeno 1000 metri lineari di panne galleggianti per l'assorbimento dei prodotti oleosi d'altura e relative attrezzature;
- almeno 500 metri di panne gonfiabili costiere/altura;
- almeno 400 metri di panne rigide;
- almeno 400 metri di catenaria zincata per zavorra panne;
- almeno 12 corpi morti in cemento per l'ancoraggio delle panne nei punti strategici;
- n° 1 skimmer da 50 mc/ora con relativa centralina e accessori;
- apparati barellabili per il gonfiaggio delle panne;
- ancorotti e boette galleggianti per il posizionamento delle panne e segnalazione delle zone critiche;
- automezzi e autogru per il trasporto dei materiali disinfuanti ad uso dei mezzi nautici, e per interventi sulla costa, nonché per il trasporto alla scarica dei prodotti oleosi raccolti.

2. Materiale e dotazioni antincendio:

- schiumogeni e dotazioni personali (tute ignifughe, asce, autorespiratori, maschere antigas) in quantità ritenuta sufficiente dal Comando VV.FF.

La Petroli Investimenti S.p.A deve assicurare la reperibilità di un minimo di 10 persone per un immediato intervento, che potrà avvenire in qualunque ora della giornata lavorativa o festiva. Detto personale dovrà essere aumentato all'occorrenza di almeno ulteriori 10 unità per assicurare i turni di avvicendamento.

Con cadenza almeno trimestrale i mezzi navali e le relative dotazioni saranno sottoposte ad ispezione da parte dell'Autorità Marittima.

Articolo - 3

Il personale militare della Capitaneria di Porto di Civitavecchia e gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Articolo - 4

I trasgressori alla presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dagli artt. **1174** e **1231** del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Articolo - 5

La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno 01/07/15 ed integra l'Ordinanza n° **08/03**, in data **21/02/2003**, citata in premessa.

Civitavecchia, li 30/06/15

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Giuseppe TARZIA

